



Istituto comprensivo “Arbe - Zara”

Viale Zara n. 96 (via Arbe 21)- 20125 MILANO -
C.F. 80124730153 – - Cod. mecc. MIIC8DG00L
Milano tel. 02/6080097

Sito Istituto : www.icarbezara.edu.it

posta: MIIC8DG00L@istruzione.it

posta certificata : MIIC8DG00L@pec.istruzione.it

Codice univoco per fatturazione elettronica UF58DE

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **bullismo** è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo;
- azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo;
- azioni che mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi;
- violenza verbale, fisica o psicologica;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Il **cyberbullismo** è una delle forme che può assumere il bullismo legato all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè viene perpetrato attraverso moderni mezzi di comunicazione quali smartphome, tablet, pc.

Il cyberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla **cybervittima** a causa della natura virtuale del cyberspazio:

- il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico;
- il **cyberbullo** crede di fare le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito;
- il danno per la vittima assume dimensioni amplificate e non arginabili perché l'azione viene divulgata nello spazio virtuale.

N.B.: Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza di natura OCCASIONALE: nonostante possano essere molto gravi, rientrano in altre tipologie di comportamento ovvero SCHERZO, LITIGIO, REATO.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui far riferimento è la **Legge 29 maggio 2017, n.71**, che definisce il cyberbullismo: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

- dalla legge 20 agosto 2019 n. 92: “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica” che prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale;
- dalle “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” del 13 gennaio 2021 con nota 482 del 18 febbraio 2021.

Protocollo n. 121 del 20/01/2025: Per effetto dell'adozione della legge **17 maggio 2024, n. 70** recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” la legge 29 maggio 2017, n. 71, ha esteso il proprio ambito di intervento oltre che al contrasto al cyberbullismo anche ai fenomeni connessi al bullismo, individuando ulteriori strumenti tesi a rafforzare le azioni di carattere preventivo, sia con riguardo ai minori in posizione di vittima, sia ai minori in posizione di responsabili, con l'intento altresì di favorire iniziative volte a perseguire obiettivi di carattere educativo e formativo.

Le Istituzioni scolastiche faranno riferimento alle procedure contenute nelle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021 (vedi paragrafo 4), le quali, prevedono l'individuazione della figura del docente referente, la costituzione in ogni scuola/plesso di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, ovvero di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato.

2.1. LE RESPONSABILITA'

Negli atti di bullismo vanno distinte tre diverse responsabilità, in base alla normativa:

- a) responsabilità del bullo minore;
- b) responsabilità dei genitori;
- c) responsabilità della Scuola;

a) Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono 3 essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l'uso dell'ammonizione da parte del questore (Art.612 c.p.).

b) Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia

patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

3. I COMPITI:

ALLO SCOPO DI PREVENIRE I SOPRACITATI COMPORTAMENTI E ALLO SCOPO DI ADOTTARE MISURE ATTE A SCONGIURARE LE SITUAZIONI ANTIGIURIDICHE DI CUI SOPRA:

Tabella 2. **RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA** (dalle “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” del 13 gennaio 2021)

<i>Il Dirigente Scolastico</i>
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell' autonomia de proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
Organizza e coordina il Team Antibullismo.

Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.

Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: – nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; – contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

Il Consiglio di istituto

Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti

All’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predisporre azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Predisporre gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare all’art. 3

“Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento” e all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”.

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il personale docente

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d’istituto, al fine di avviare una strategia d’intervento concordata e tempestiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le procedure anti bullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagoga, psicologo, forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina il Team Antibullismo, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

Il team antibullismo

Coordina e organizza attività di prevenzione. Interviene nei casi acuti.

Comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.

Le famiglie

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

4. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI.

LE AZIONI PREVENTIVE DELLA SCUOLA (VEDI APPENDICE ATTIVITA' ANNUALI)

Dalle "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo" del 13 gennaio 2021: *"Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare*

l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- 1. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.*
- 2. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.*
- 3. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo, che include, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario)."*

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Per verificare o captare situazioni di disagio, la scuola può proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia ...). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. È comunque sempre opportuno non agire individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito da interventi di tipo educativo come:

- l'istituzione di una giornata anticiberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo.*
- la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari.*
- la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.*
- la messa a disposizione di una cassetta fisica o di un punto di raccolta dove gli studenti possano riferire o denunciare eventuali episodi segnalando classe e nome.*

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico degli agenti educatori e quindi famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l’esterno si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: ATS, polizia locale, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA di almeno due docenti referenti per ogni scuola;
- incontri a scuola con le Forze dell’Ordine, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni, oltre che per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- l’istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo per sensibilizzare sul cyberbullismo sia insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime o collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto o intervistare i presunti responsabili di azioni di cyberbullismo o somministrare il questionario o collaborare alla revisione ed alla somministrazione o collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;
- incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l’importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l’utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l’uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un’adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

Parallelamente all’intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

COSA FARE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo:

Prima fase: presa in carico e valutazione del caso

- Informazione immediata al Dirigente Scolastico;

- Analisi e valutazione del fatto
- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico
- Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team antibullismo
- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;
- Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti e i punti di vista.

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro).

Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team antibullismo

SE i fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere;

SE i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

Terza fase: azioni e provvedimenti SE i fatti sono confermati

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Dalle “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” del 13 gennaio 2021:

Tabella 1 - PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

<i>Intervento con la vittima</i>	<i>Intervento con il bullo</i>
<ul style="list-style-type: none">- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	<ul style="list-style-type: none">- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;- fornire al ragazzo/a l’opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;- non entrare in discussioni;- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all’altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;

	Colloquio di gruppo con i bulli
<p>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ripercorrere l’ accaduto lasciando la parola al bullo/i – ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale – condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento <p>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l’obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;

5. MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l’ intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l’ intenzione di nuocere;
- l’ isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l’ invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Baiting:** prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all’ inesperienza.
- **Catfish:** termine utilizzato per indicare chi assume online un’ identità falsa perché appartenente a un altro utente.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Cyberbashing:** specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un’ aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.

- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing and Trickery:** comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia. L'aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l'"amico" a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente, per poi diffonderli ad altri utenti della rete.
- **Impersonation:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Violazione dell'account:** violazione/acquisizione indebita dell'account per accedere ai social network.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione.

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
CODICE VERDE Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Richiamo verbale (prima volta)	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	Ritiro temporaneo del cellulare e ammonizione del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
		Ritiro della verifica - (che verrà successivamente recuperata) - Sospensione n. 2 giorni	Consiglio di classe + Referente cyberbullismo
CODICE GIALLO Violazione della Privacy	L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	- Ritiro temporaneo del cellulare - Sospensione da 1 a fino a 10 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori (+Polizia di Stato + Procura, in base alla gravità)
	L'alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	- Ritiro temporaneo del cellulare - Sospensione da 5 a fino a 15 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori (+ Polizia di Stato + Procura in base alla gravità)
CODICE ROSSO Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, impersonation, esclusione, denigrazione:	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica	- Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg - Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg - Se reato: procedura perseguibile d'ufficio	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

<p>pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali social network, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).</p> <p>Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network: Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.</p>	<p>di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg - Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg. <p>- Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>	
<p>Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.</p> <p>Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.</p> <p>Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p> <p>Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse,</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE</p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg. - Se reato: procedura perseguibile d'ufficio 	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura</p>
<p>lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone</p> <p>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet,</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura</p>

<p>corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.</p>	<p>propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>altri studenti. - Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg - Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg - Se reato: procedura perseguibile d'ufficio N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno</p>	
	<p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne..) ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare,</p>		<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura</p>

	cancellare foto, video, ecc.)		
--	--	--	--

APPENDICE ATTIVITA' ANNUALI

1) Incontri della Referente

- classi prime della scuola secondaria di primo grado: 18/10/2024 - 22/10/2024
- (eventualmente classi quinte Primaria, affiancata da un membro del Team o coordinatore delle quinte)

2) Incontro con un esperto (Magistrato Forno)

- genitori e docenti: 05/03/2025
- studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado: 05/03/2025 - 10/03/2025

3) Sportello psicologico

La Dirigente

La Referente Bullismo/Cyberbullismo

Il Team antibullismo

Delibera del Collegio dei Docenti n. del